



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

Procedura di gara aperta, sopra soglia, in modalità telematica con inversione procedimentale per l'affidamento dell'incarico dell'Ufficio Direzione Lavori inerente l'intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG) – intervento inserito nell'“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1208, Id Reg. 99” di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020.

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

per la realizzazione delle seguenti Opere:

**“LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA TORRE
CIVICA E DEL PALAZZO COMUNALE”**

inserito nell'“elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord 1208, Id Reg 99”
di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020

CUP: F56F20000000001 – CIG: 8886523EC1



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

L'anno _____ (____), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____,

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente "**Committente**");

E

l'ing./arch. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____ (libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P. costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "**Affidatario**")

PREMESSO CHE

- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "D.L. 189/2016");
- con Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione"* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi*



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

sismici del 2016” convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “D.L. 189/2016”);

- nell’elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;
- con Decreto del Vice Commissario Speciale Ricostruzione dell’Umbria n. ____ del __/__/__, e successivamente con D.G.M. n. ____ del __/__/__, è stato approvato il progetto esecutivo afferente l’intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG);
- è necessario, pertanto, procedere all’individuazione delle figure professionali di cui si comporrà l’Ufficio Direzione Lavori dell’intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG) in quanto elemento imprescindibile e propedeutico alla fase realizzativa delle relative lavorazioni;
- con Determina n. ____ del __/__/__ è stato avviato il procedimento per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura dell’incarico dell’Ufficio Direzione Lavori inerente l’intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG) – inserito nell’*“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1208, Id Reg. 99”* di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 21 novembre 2020, stante l’importo dell’incarico da affidarsi e le motivazioni ivi indicate, mediante procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 60 (cui è possibile ricorrere ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120) e 95, comma 3, lett. b) (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), nonché 157 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del disposto di cui all’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.– c.d. *“inversione procedimentale”* – ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall’art. 8, comma 7 alla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- (in caso di concorrente singolo) a seguito della procedura di cui sopra è risultato aggiudicatario l’ing./arch. _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- (in caso di RTP, consorzi o GEIE) a seguito della procedura di cui sopra è risultato aggiudicatario il _____ tra _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, codice fiscale _____ e PIVA _____, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- con Determina n. ____ del _____ sono stati approvati i verbali di gara con conseguente aggiudicazione efficace, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi tecnici di cui al presente atto;



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi dell'Ufficio della Direzione Lavori composto dalle seguenti figure professionali minime:

- 1 Direttore lavori (D.L), Coordinatore dell'Ufficio Direzione lavori e Responsabile unico del servizio;
- 1 Direttore Operativo Strutture;
- 1 Direttore Operativo Impianti Termomeccanici;
- 1 Direttore Operativo Impianti Elettrici;
- 1 Direttore Operativo Archeologo per le fasi di scavo durante l'esecuzione dei lavori.

2. L'oggetto dell'incarico attiene all'esperimento della prestazione specialistica del servizio di direzione lavori, mediante costituzione dell'Ufficio Direzione Lavori in ragione della complessità dell'intervento di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale in Norcia (PG), in conformità alle previsioni di cui all'art. 101, comma 3 del Codice, all'art. 111, comma 1 del Codice, al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora efficace, nonché in ottemperanza al disposto di cui al D.M. 22 agosto 2017, n. 154 *"Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50"*, alle indicazioni fornite dal MIBACT a seguito degli eventi sismi 2016, alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/02/2011 con le successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, ivi incluse le Linee Guida ANAC, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. È ricompresa in tale attività anche quella relativa a tutti gli adempimenti necessari in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni è riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui alla documentazione di gara ed in particolare nelle attività previste e disciplinate nel capitolato descrittivo e prestazionale richiamate agli articoli: 2 "Oggetto e importo dell'appalto", 3 "Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo", 4 "Coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori", 5 "Funzioni e compiti nella fase preliminare", 6 "Funzioni compiti in fase di esecuzione", 7 "funzioni e compiti del direttore lavori al termine dei lavori", 8 "Controllo amministrativo contabile" e 9 "Direzioni operative specialistiche". Il predetto capitolato, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

4. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale, oltreché alle disposizioni dettagliate nella specifica documentazione di gara.

5. L'offerta dell'Affidatario, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, con la sottoscrizione del quale si intende qui confermata.



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

Art. 2 Obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il corrispettivo per l'attività dell'Affidatario è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è onnicomprensivo di quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso e remunerativo di tutte le prestazioni della documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. Restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dal Committente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto della presente procedura non siano espletate, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi delle prestazioni non eseguite.

4. L'Affidatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma 2 e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell'intervento. L'Affidatario è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, l'Affidatario, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

6. Si applicano altresì il Protocollo di legalità del 26 luglio 2017, come sotto integralmente riportato, e l'Accordo di Alta Sorveglianza del 02 febbraio 2021, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare, l'Affidatario, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Inoltre, l'Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente comma 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere verificate dal Committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

8. L'Affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1, comma 3);
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo;
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2, comma 4 e 5);
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a);
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b);
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a);
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a);
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lett. b);
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c);

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d);
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b);
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7, comma 2, lett. c);
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. L'Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, all'espletamento della totalità delle attività tecnico – amministrative propedeutiche alla predisposizione della documentazione delle pratiche amministrative ovvero autoritative (e dunque finalizzate all'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta ecc. degli Enti preposti previsti dalla normativa vigente), funzionalmente connesse all'intervento oggettivo, alla partecipazione alle riunioni necessarie, nonché a quanto altro indicato all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. I diritti di proprietà materiale e legale ovvero di utilizzazione degli elaborati progettuali di eventuali varianti e la documentazione contabile rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati progettuali di eventuali varianti e della documentazione contabile anche modificandoli ovvero facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l'Affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni e/o rivendicazioni di sorta.

Art. 4 Verifica di conformità delle prestazioni



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

1. Il Committente ha facoltà di esercitare ogni più ampia attività di controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente. L'esito favorevole dei controlli effettuati non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione dei controlli stessi, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

Art. 5 Termini per l'espletamento dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 dalla comunicazione di esecuzione del contratto in via d'urgenza e nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura di gara e interesserà l'intero termine previsto per l'esecuzione, perdurando fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio, senza che l'eventuale prolungamento dei lavori possa determinare il diritto a percepire compensi aggiuntivi.

2. Qualora non sia rispettato il termine di cui sopra, sarà applicata una penalità secondo quanto previsto dall'art. 19 del capitolato.

3. I termini per l'espletamento delle attività sono indicati in disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, dalla documentazione di gara di affidamento dei lavori ovvero contenuti in specifici ordini del RUP, e sono calcolati in giorni naturali e consecutivi.

Art. 6 Compenso professionale e varianti in corso d'opera

1. Il corrispettivo contrattuale per le prestazioni in oggetto, è quello determinato in sede di aggiudicazione, ossia l'importo posto a base di gara per le attività oggetto del capitolato prestazionale, determinato secondo la classificazione di cui al D.M. 17 giugno 2016 recante *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8 del Codice"*, ribassato della percentuale di sconto del _____% offerto dall'Affidatario, pari ad un importo complessivo di € _____, così suddiviso:

- € _____ per Direzione Lavori;
- € _____ per Direzione Operativa Strutture;
- € _____ per Direzione Operativa Impianti Termomeccanici;
- € _____ per Direzione Operativa Impianti Elettrici;
- € _____ per Direzione Operativa Archeologica;

Il corrispettivo, si intende onnicomprensivo di quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso.

2. Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto degli Oneri Previdenziali e dell'I.V.A. di Legge e deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni della documentazione di gara e delle ulteriori offerte in sede di gara.



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

3. Saranno a carico dell'Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, dettagliate nel successivo art. 9.

4. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui, in corso di esecuzione delle lavorazioni, per esigenze sopravvenute ovvero per esigenze di conservazione e tutela del bene, si renda necessaria la redazione di perizie di variante e suppletive, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

In tal caso l'Affidatario, anche qualora la modifica ecceda il 20% del valore iniziale del contratto, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel presente contratto originario, applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.

5. Il corrispettivo di cui al comma 1 è insensibile ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

Art. 7 Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'art. 6, eventualmente adeguato alle prestazioni aggiuntive e diminuito delle penali di cui al successivo art. 13, è corrisposto con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento al Committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (*venti per cento*) ai sensi dell'art. 207, comma 1 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 da corrispondere entro quindi giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. L'Affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a questo imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. La liquidazione avverrà secondo le modalità di cui all'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, intestate al Comune di Norcia, il cui codice univoco IPA è UFFOYL, e dovranno contenere l'indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico (*in caso di concorrente singolo*) sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate. (*in caso di RTP, consorzi o GEIE*) sui seguenti conti correnti dedicati:



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____;
- codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata all'accertamento del corretto adempimento contrattuale, al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e ss.mm.ii., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario (*in caso di RTP, consorzi o GEIE*) di ciascun componente del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 8 Responsabilità e risarcimento danni

1. L'Affidatario ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera ovvero soggetti appartenenti alla sua organizzazione, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo art. 13, sollevando in tal senso il Committente ed i funzionari preposti da ogni rivalsa e da ogni responsabilità civile e penale, assumendo in proprio l'eventuale lite. L'Affidatario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

2. L'Affidatario è altresì responsabile dei danni arrecati al Committente, ai suoi dipendenti ed ai terzi, per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere ovvero di chiunque debba rispondere dell'esecuzione del presente incarico.

3. L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti del Committente per ogni contestazione che dovesse essere da questo formulata, in relazione alla corretta esecuzione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e ad ogni altra contestazione formulata inerente gli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Art. 9 Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Affidatario ha prodotto prima d'ora al Committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____, pari al ____% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui all'art. 7; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

2. L'Affidatario è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come stabilito dall'art. 13 del capitolato speciale, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale. *(in caso di concorrente singolo)* A tal fine l'Affidatario ha prodotto al Committente la polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____. *(in caso di RTP, consorzi o GEIE)* A tal fine, sono state prodotte al Committente le seguenti polizze:

- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;
- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;
- polizza n. _____ rilasciata dalla compagnia _____ in data _____ in favore di _____;

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, l'Affidatario è obbligato a produrre a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità per un massimale non inferiore all'importo dei lavori. La polizza avrà efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata inferiore rispetto a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

5. La mancata presentazione della polizza esonera dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 10 Sicurezza del personale

1. L'Affidatario assume con propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 c.c., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Art. 11 Subappalto e prestazioni di terzi e cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del medesimo.

2. Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni che l'Affidatario ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione del Committente. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

3. Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Gli eventuali subappaltatori devono obbligatoriamente essere iscritti all’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e possedere tutti i requisiti richiesti in relazione alla specifica prestazione da svolgere, nel rispetto di tutta la documentazione di gara e della normativa vigente.
5. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati all’art. 2 del presente contratto, anche con riferimento ai sub – contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
6. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 12 Proprietà degli elaborati

1. I diritti di proprietà materiale e legale ovvero di utilizzazione degli elaborati progettuali di eventuali varianti e la documentazione contabile rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. Il Committente potrà liberamente disporre degli elaborati progettuali di eventuali varianti e della documentazione contabile anche modificandoli ovvero facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l’Affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni e/o rivendicazioni di sorta.

Art. 13 Penali

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui agli articoli del presente capitolato, nonché delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano, per l’appunto, tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, non imputabili all’Amministrazione Aggiudicatrice, la stessa potrà applicare, ai sensi dell’art. 113 – bis del Codice, una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. Analogamente, in tutti i casi di violazioni di norme di Legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico ovvero di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario si applicherà una penale stabilita compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) e l’1‰ (uno per mille) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
2. Qualora sia superato il limite massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale il Committente procederà alla risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali, nelle modalità e nei termini di cui all’art. 19 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non esclude la responsabilità dell’Affidatario e non pregiudica il risarcimento per eventuali danni o ulteriori oneri subiti dal Committente.

Art. 14 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa - recesso

1. È facoltà del Committente risolvere il contratto, oltreché nei casi espressamente disciplinati dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dagli artt. 2 e 13 del presente contratto e dal Protocollo di Legalità del 26 luglio 2017, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di Legge o regolamentari, a disposizioni di servizio ovvero istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, oppure



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente al Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17 del presente contratto;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- e) violazione della disciplina del subappalto;
- f) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate al Committente;

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. In materia di clausola risolutiva espressa si rimanda all'art. 20 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Il Committente ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario in qualsiasi tempo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo, nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo p.e.c, con un preavviso non inferiore a venti giorni. Il versamento del compenso dell'attività svolta fino a quel momento e delle spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico sarà eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della regolare fattura.

Art. 15 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e nell'ambito del contenzioso amministrativo il T.A.R. dell'Umbria. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16 Domicilio, gestione digitale dell'appalto, rappresentanza delle parti e soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

1. L'Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____. Qualunque comunicazione effettuata dal Committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'Affidatario.

1-bis. Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC è _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

2. L'Affidatario individua il seguente soggetto come coordinatore dell'Ufficio Direzione lavori e Responsabile unico del servizio: Arch. _____, in qualità di _____ iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____.

3. L'Affidatario individua le seguenti persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara:

- Arch. _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;
- Arch./Ing./ _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;
- Arch./Ing./ _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____.
- Arch./Ing./ _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____;
- Archeologo _____, iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____ al numero _____ CF _____ P.IVA _____ in qualità di _____.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dal Committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende effettuato all'Affidatario.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che l'Affidatario intenda far pervenire al Committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al RUP.

Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, devono comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi. La comunicazione dovrà contenere gli elementi prescritti dall'art. 23 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore dell’Affidatario, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e ss.mm.ii.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 17 Doveri di riservatezza e astensione e trattamento dei dati personali

1. L’Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie relative o connesse al presente incarico che possono influire sull’andamento delle procedure. Tutta la documentazione relativa o connessa al presente affidamento è da considerarsi strettamente riservata e ne l’Affidatario né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice. L’Affidatario non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. Inoltre, sono da considerarsi strettamente riservate le notizie relative o connesse all’attività oggetto del presente affidamento che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. L’Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. L’Affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Affidatario è, comunque, responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.
4. L’Affidatario deve segnalare tempestivamente per iscritto al Committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
5. Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello



COMUNE DI NORCIA

Settore LL.PP. Manutenzione e Protezione Civile

stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

6. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, il Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l'Affidatario Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per il Committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato all'Affidatario.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico dell'Affidatario.
3. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IIVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.

Art. 19 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel capitolato speciale e alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze emanate ai sensi del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall'Affidatario in base all'offerta economica presentata in sede di gara che si intendono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Committente.

_____, li _____

Per l'Affidatario:

Per il Committente: